

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – SPS

Emanato con D.R. n. 851/2012 del 05/07/2012 e ss.mm.ii., testo aggiornato alle modifiche di cui al D.R. n. 1572/2024 del 19/09/2024

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Political and Social Sciences, nonché l'acronimo SPS (o PSS in inglese) congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nella sede di Forlì.
4. Il Dipartimento segue le linee guida dell'Università di Bologna per la visibilità del genere nella comunicazione istituzionale a fini di contrasto agli stereotipi di genere. Ogni volta che è stato possibile si è esplicitato il genere femminile o si è utilizzata una terminologia neutra. Quando nel documento, per esigenze di sintesi, è usata solo la forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità accademica.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di didattica, di ricerca e di terza missione nei settori scientifico-disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 18, comma 3 dello Statuto di Ateneo, approva il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni professoressa e professore, ricercatrice e ricercatore ad esso afferente, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
2. Il Dipartimento partecipa alle Commissioni interdipartimentali per la didattica, secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.
3. Sono settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento:
 - a. i settori dell'Area o delle Aree CUN prevalenti nel Dipartimento;
 - b. i settori nei quali vi siano almeno due professori/esse incardinati/e nel Dipartimento e di Aree CUN in cui vi siano almeno cinque professori/esse incardinati/e nel Dipartimento.
4. Sono classi di laurea di riferimento del Dipartimento quelle attivate dal Dipartimento nell'a.a. 2023/24.
5. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

6. Il Dipartimento approva un Piano Strategico Dipartimentale pluriennale che si articola in sezioni dedicate a didattica, ricerca, terza missione e altre attività dipartimentali, in ottica integrata ai sensi dello Statuto, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo.
7. Il Dipartimento provvede alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, tenendo conto dei pareri resi in materia dalle relative Commissioni interdipartimentali per la didattica.
8. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di Corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
9. Il Dipartimento delibera, in conformità con il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, in ordine ai compiti didattici, anche non obbligatori, dei/delle propri/e professori/esse e ricercatori/rici.
10. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche, in conformità con l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ateneo.
11. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione nei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
12. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
13. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di posti di professore/ssa e ricercatore/rice, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione pluriennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi, previa acquisizione del prescritto parere della Commissione interdipartimentale per la didattica. Formula altresì le proposte di chiamata di professori/esse e ricercatori/rici. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale.
14. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo e il Piano Strategico Dipartimentale pluriennale di cui all'art. 2, commi 1 e 6, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
15. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
16. Il Dipartimento propone l'istituzione dei Centri di interesse strategico di cui all'art. 26 comma 1, lettera a) dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 (Ambito scientifico-didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali svolge le funzioni relative alle attività didattiche e scientifiche nell'ambito delle scienze che studiano sotto diversi profili gli ambiti istituzionali e le dinamiche del comportamento politico e sociale.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a. il/la Direttore/rice;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta.

Articolo 6 (Il/la Direttore/rice di Dipartimento)

1. Il/la Direttore/rice è un professore o una professoressa, di norma ordinario/a, del Dipartimento, eletto/a dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il/la Direttore/rice:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto delle Commissioni Interdipartimentali per la didattica alle quali il Dipartimento partecipa;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal/lla Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 12, comma 2 lettera e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'art. 19, comma 6 dello Statuto di Ateneo;
 - j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
2. La condizione di professore o professoressa a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore/rice di Dipartimento.
 3. Il/la Direttore/rice, inoltre:
 - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
 - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila circa l'assolvimento di tali compiti;
 - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal/lla Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
4. Il/la Direttore/ricerca può delegare le funzioni indicate nel comma 3.
 5. Il/la Direttore/ricerca nomina un/a Vicedirettore/ricerca che lo/a coadiuva e lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Sfiducia del/lla Direttore/ricerca di Dipartimento)

1. Il/la Direttore/ricerca di Dipartimento, decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato, può essere sfiduciato/a dai componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. La maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento può proporre una mozione di sfiducia del/lla Direttore/ricerca; la mozione di sfiducia è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. Fino alla nomina del/lla nuovo/a Direttore/ricerca e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del/lla Direttore/ricerca sono svolte dal/lla professore/essa ordinario/a del Dipartimento con maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 8 (Elezione del/lla Direttore/ricerca di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del/lla Direttore/ricerca di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il/la Direttore/ricerca è eletto/a nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto/a il/la più anziano/a in ruolo, in caso di ulteriore parità, il/la più anziano/a di età.
4. Il/la Direttore/ricerca resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del/lla Direttore/ricerca è indetta dal/lla decano/a del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il/la Direttore/ricerca che lo presiede;
 - b. professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori inquadrati/e nel Dipartimento;
 - c. i/le rappresentanti eletti/e del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori, secondo le modalità previste nell'art. 11 del presente Regolamento;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d. i/le rappresentanti eletti/e delle studentesse e degli studenti al primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui uno/a del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
 - e. due rappresentanti eletti/e degli assegnisti/e di ricerca secondo le modalità previste nell'art. 12 del presente Regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il/la Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
 3. Il/la Direttore/rice può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche pertinenti per il Dipartimento. Può invitare inoltre i/le responsabili dei servizi didattici e il/la coordinatore/rice della biblioteca di riferimento o, in caso di sua assenza, altra unità in servizio nella medesima biblioteca.

Articolo 10 (Consiglio di Dipartimento – competenze)

1. Sono competenze esclusive del Consiglio di Dipartimento:
 - a. la proposta di Regolamento di Dipartimento, che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. il piano Strategico Dipartimentale pluriennale che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Piano Strategico pluriennale di Ateneo, la pianificazione e attribuzione di risorse, le aree di attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello Statuto;
 - c. la proposta di budget ai competenti Organi di Governo dell'Ateneo;
 - d. la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore/essa e ricercatore/rice;
 - e. l'individuazione delle priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
 - f. le proposte di chiamata di professori/esse e ricercatori/rici;
 - g. la proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione, previo parere della commissione paritetica di riferimento, dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, previa acquisizione del prescritto parere delle Commissioni interdipartimentali per la didattica di cui all'art. 20 dello Statuto di Ateneo;
in ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o disattivazione di Corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;
 - h. la delibera, in conformità con il piano Strategico Dipartimentale pluriennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, dei compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri professori/esse e ricercatori/rici;
 - i. l'approvazione di un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
 - j. la proposta dell'attivazione e della disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - k. la proposta dell'istituzione dei Centri di interesse strategico di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) dello Statuto di Ateneo;
 - l. la designazione, su proposta del/lla Direttore/rice, dei/lle delegati/e alla didattica, alla ricerca, alla terza missione e all'internazionalizzazione e di eventuali altri/e delegati/e su ambiti considerati strategici;
 - m. l'approvazione delle previsioni relative all'utilizzo delle risorse;
 - n. la deliberazione del piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- o. la definizione delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) e dell'art. 18, comma 6, lettera b) dello Statuto di Ateneo, tenendo conto nella definizione del piano Strategico Dipartimentale pluriennale;
 - p. l'espressione dei pareri sulla mobilità del personale docente fra dipartimenti o fra sedi;
 - q. in seguito a valutazione sulla complessità delle esigenze e specificità culturali del Dipartimento, la proposta al Consiglio di Amministrazione dell'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'art. 17;
 - r. l'assegnazione del budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede e alla/e Sedi, rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. l'eventuale assegnazione del budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'art. 17 e la relativa designazione del responsabile di cui all'art. 17, comma 3 del presente Regolamento;
 - t. l'approvazione dei documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, l'indicazione con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, della composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. la definizione di criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - w. la designazione dei componenti della Commissione paritetica di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre:
- a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, lettera v.;
 - b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.
3. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta esclusivamente le funzioni di cui al comma 2.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a. del presente articolo a un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16 o dell'art. 17 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti/e i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il/la Direttore/rice del Dipartimento provvede alla proclamazione degli/delle eletti/e.
3. In caso di parità di voti è eletto/a il/la più anziano/a in ruolo, in caso di ulteriore parità il/la più anziano/a di età.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico-amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun/a elettore/ricce può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena di annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli/le assegnisti/e di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli/le assegnisti/e di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le rappresentanze degli/le assegnisti/e di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c) la candidatura del/lla assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d) ciascun/a elettore/ricce può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena di annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f) sono eletti/e i/le candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il/la Direttore/ice del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g) in caso di parità di voti è eletto/a l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità è eletto/a il/la più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 13 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti/delle studentesse nel Consiglio di Dipartimento)

1. Le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 14 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il/la Direttore/rice ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta può esercitare, se delegate, funzioni deliberative esclusivamente sulle seguenti materie:
 - a. approvazione degli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1, lettera v.;
 - b. approvazione dell'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. contratti e accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.
3. La Giunta è composta da:
 - a. il/la Direttore/rice, che la presiede;
 - b. il/la Vicedirettore/rice;
 - c. il/la Responsabile della Unità organizzativa di Sede;
 - d. Sei professori/esse e ricercatori/rici eletti/e con composizione paritaria fra le fasce e fra le sedi;
 - e. Due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti/e fra i/le componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - f. Due rappresentanti delle studentesse e degli studenti elette/i fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. Tre professori/esse e/o ricercatori/rici designati dal/lla Direttore/rice, sentiti gli altri componenti della Giunta, per favorire una bilanciata rappresentanza dei generi, degli ambiti e delle competenze presenti nell'Organo;
 - h. Un/a rappresentante, con diritto di voto, degli/Ile assegnisti/e di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
4. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d., e., f., h. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
5. Le elezioni dei rappresentanti in Giunta di cui al comma 2, lettera d. avvengono in due collegi elettorali distinti per sede a cui partecipano in qualità di elettorato attivo e passivo gli incardinati delle rispettive sedi. Il voto è distinto per fascia e ruolo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Qualora il numero di incardinati in una fascia su una sede sia inferiore a 5, la relativa componente eleggerà i propri 2 rappresentanti in un unico collegio elettorale senza distinzione di sede.
6. Il mandato della Giunta è triennale. Per le componenti di cui alle precedenti lettere d., g. il mandato coincide con quello del/lla Direttore/rice. Per le componenti di cui alle lettere e., f., h., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
7. Alle sedute della Giunta partecipa, con voto consultivo, il/la Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
8. In fase di prima applicazione, il mandato della Giunta coincide con quello del/lla Direttore/rice anche se non è triennale.

PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 15 (Articolazione organizzativa denominata Unità Organizzativa di Sede)

1. Al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Forlì.
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento;
 - c. su convocazione del/lla suo/a Responsabile, si riunisce in assemblea almeno una volta semestre.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i/le professori/esse e ricercatori/rici inquadri/e nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 16 (Il/la Responsabile dell'articolazione organizzativa denominata Unità Organizzativa di Sede o Sede)

1. Il/la Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è nominato/a dal/lla Direttore/rice di Dipartimento fra professoresse e professori che fanno parte dell'Unità stessa.
In prima applicazione del presente Regolamento, il mandato del/lla Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede scade nello stesso tempo del mandato del/lla Direttore/rice.
2. Il/la Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche, di ricerca e di terza missione svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e, in coerenza con gli indirizzi del/lla Direttore/rice, definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione di Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede o Sede hanno un/a Responsabile.
4. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede può farsi coadiuvare nelle proprie funzioni da un Comitato di Sede composto dai/lle coordinatori/rici di Corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo attivati sulla sede medesima e da tre componenti nominati dal/lla Responsabile a fini di bilanciamento di genere e fascia.

Articolo 17 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. Tali risorse possono essere gestite da un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego in conformità con la disciplina di cui all'art. 16, comma 2, lettera e. del presente Regolamento. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 18 (Commissione paritetica - composizione)

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti che dura in carica tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti/esse. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del/lla Direttore/rice, nomina i membri della componente docente, ivi incluso il /la Presidente della Commissione, che può essere rinnovato/a consecutivamente una sola volta. La componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di professori/esse e ricercatori/rici.
3. Le studentesse e gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente elette/i tra i rappresentanti degli/lle studenti/esse nel Consiglio di Dipartimento e, in subordine, nei consigli di Corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati/e dagli/lle stessi/e studenti/esse componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 18, comma 8 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione Paritetica agli/lle studenti/esse non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli/lle studenti/esse iscritti/e ai Corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 19 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. monitora, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dell'offerta formativa dei tre cicli;
 - c. può avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 12 dello Statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei Corsi di studio.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti se non espressi entro 14 giorni dalla trasmissione alla Commissione del testo della proposta.
3. Per la gestione dell'attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della Commissione stessa. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Articolo 20 (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I consigli di Corso di studio formulano al Consiglio di Dipartimento proposte di programmazione didattica, di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, nonché di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 21 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. *comma abrogato*

PARTE IV – NORME FINALI

Articolo 22 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statuarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video-conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
- 2 bis. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento di Ateneo in materia di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professoresse e professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2, comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia, artt. 18 e 24 comma 5 della Legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professoresse e professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei/le singoli/e professori/esse e ricercatori/rici a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei/le ricercatori/rici a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei/le professori/esse e ricercatori/rici.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei/le ricercatori/rici a tempo determinato.

PARTE V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 236/2024 del 20/02/2024.
